

LA NUOVA SOCIETA' PER AZIONI

Confronto tra le disposizioni attuali e quelle proposte dalla riforma in materia di Società per azioni.

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

Argomento	La normativa attuale	La nuova normativa
Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- La società deve costituirsi per atto pubblico.- Deve essere indicato l'indirizzo della sede legale.- La società deve avere necessariamente un termine di durata.	<ul style="list-style-type: none">- La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale- L'atto costitutivo deve contenere anche le norme di funzionamento della società e, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.- Per quanto riguarda la sede legale e le eventuali sedi secondarie, può essere indicato solo il Comune.- La società può essere contratta a tempo indeterminato (art. 2328).
Responsabilità per le obbligazioni sociali	Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, comma 1).
Responsabilità dell'unico socio	In caso di insolvenza della società, l'unico socio risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati liberati per intero; c) fino a quando non sia stata attuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese.	In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente: a) quando i conferimenti non siano stati effettuati per intero; b) fino a quando non sia stata attuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese (art. 2325, comma 2).
Capitale minimo	<ul style="list-style-type: none">- La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.- Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.	La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro (art. 2327).

<p>Versamento</p>	<p>Per procedere alla costituzione della società è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro; 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Per procedere alla costituzione della società è necessario: <ol style="list-style-type: none"> 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329). - Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare (art. 2342, comma 2).
<p>Patti parasociali</p>		<ul style="list-style-type: none"> - I soci potranno stipulare patti parasociali sotto qualsiasi forma. Se essi saranno stipulati a tempo determinato non potranno avere durata superiore a 5 anni, ma saranno rinnovabili. - Se sono stipulati a tempo indeterminato ciascun contraente avrà diritto di recedere con un preavviso di sei mesi (art. 2341-bis).
<p>Azioni di partecipazione</p>	<p>Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.</p> <p>L'atto costitutivo deve indicare: <i>"5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore".</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le società potranno emettere azioni prive di valore nominale. - Per statuto potranno inoltre essere previste assegnazioni ai soci non in proporzione ai conferimenti effettuati. <p>L'atto costitutivo deve, tra le altre cose, indicare: <i>"5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione"</i> (art. 2328).</p>
<p>Conferimenti</p>	<p>Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.</p> <p>Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.</p>	<p>Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.</p> <p>Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della</p>

		<p>sottoscrizione.</p> <p>Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.</p> <p>Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi (art. 2342).</p>
Stima dei conferimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale. - Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. - Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima (art. 2343).
Iscrizione nel Registro delle imprese	<ul style="list-style-type: none"> - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, al legando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la co-stituzione della società. - L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 (art. 2330, comma 1) - L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro (art. 2330, comma 3).
Effetti della iscrizione	Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.	Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica (art. 2331)
Nullità della società	<p>Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancanza dell'atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto 	<p>Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

	<p>pubblico;</p> <p>3) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;</p> <p>4) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;</p> <p>5) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2);</p> <p>6) incapacità di tutti i soci fondatori;</p> <p>7) mancanza della pluralità dei fondatori.</p>	<p>2) illiceità dell'oggetto sociale;</p> <p>3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale (art. 2332, comma 1).</p> <p>Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese (art. 2332, comma 6)</p>
Emissione delle azioni	<p>Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.</p>	<p>La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.</p> <p>Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.</p> <p>In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.</p> <p>A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.</p> <p>In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.</p> <p>Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione (art. 2346).</p>
Categorie di azioni	<p>Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p>	<p>Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p>

	Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.	Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti (art. 2348).
Diritto di voto	Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale. Non possono emettersi azioni a voto plurimo.	Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di: a) azioni senza diritto di voto , b) con diritto di voto limitato a particolari argomenti , c) con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative . Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo (art. 2352, commi 1 e 2).
Emissione di nuove azioni. Sottoscrizione e versamenti	I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte . Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.	Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte . Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto (art. 2439).

Azionista unico		<p>Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. (art. 2362)</p>
Assemblea straordinaria	L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo, b) sull'emissione di obbligazioni c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dello statuto, b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (art. 2365, comma 1)

<p>Assemblea totalitaria</p>	<p>In mancanza delle consuete formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p>In mancanza delle consuete formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366, comma 4). In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366, comma 5).</p>
<p>Convocazione dell'assemblea ordinaria nelle società previe di consiglio di sorveglianza</p>	<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.</p>	<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione. (art. 2364, comma 2).</p>
<p>Convocazione dell'assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza</p>		<p>Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili; 5) nomina il revisore. <p>Si applica il secondo comma dell'articolo 2364 (art. 2364-bis).</p>
<p>Convocazione su richiesta della</p>	<p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del</p>	<p>Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che</p>

<p>minoranza o dei soci</p>	<p>capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla</p>	<p>rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> <p>La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367).</p>
<p>Quorum costitutivi e deliberativi</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.</p> <p>Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.</p> <p>Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata (art. 2368, 1 e 2 comma).</p>
<p>Quorum costitutivi e deliberativi nelle assemblee in seconda o successiva convocazione</p>	<p>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.</p> <p>Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la</p>	<p>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio o per la nomina o la revoca delle cariche sociali (art. 2369, 3 e 4 comma).</p>

	trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.	Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma (art. 2369, comma 6).
Diritto di intervento ed esercizio di voto	Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.	Possono intervenire all'assemblea gli azionisti ai spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1). Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo (art. 2470, comma 2). Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito ovvero la comunicazione all'intermediario di cui al comma precedente (art. 2470, comma 3). Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza . Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea (art. 2370, comma 4).
Rappresentanza in assemblea	La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi.	La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro (art. 2372, comma 6).
Conflitto di interessi	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto	La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle danno.

	<p>astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>	<p>Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza (art. 2373).</p>
<p>Verbale delle deliberazioni dell'assemblea</p>	<p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.</p>	<p>Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione (art. 2375).</p>
<p>Impugnabilità delle delibere</p>	<p>Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.</p>	<p>Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate:</p> <ol style="list-style-type: none"> dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. <p>L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della</p>

		<p>categoria (art. 2377, commi 1 e 2). I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto (art. 2377, comma 3).</p>
Termini per l'impugnazione		<p>L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 90 giorni dalla data di questo (art. 2377, comma 5).</p>
Annulabilità delle delibere	<p>L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.</p>	<p>La deliberazione non può essere annullata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (art. 2377, comma 7). <p>L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 2377, comma 7).</p>
Nullità delle delibere	<p>Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423.</p>	<p>Nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mancata convocazione dell'assemblea, b) di mancanza del verbale e c) di impossibilità o illiceità dell'oggetto <p>la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse</p>

		<p>entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (art. 2379, comma 1). Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2379, comma 2).</p>
Sanatoria della nullità		<p>L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, sono salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (art. 2379 bis).</p>
Poteri dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione		<p>Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 (art. 2365, comma 2).
Sistemi di amministrazione		<p>Sono previsti tre sistemi di amministrazione e controllo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sistema classico, basato sul consiglio di amministrazione o di un amministratore unico, controllato dal collegio sindacale; 2) sistema dualistico, che prevede un consiglio di gestione affiancato da un consiglio di sorveglianza; 3) sistema monastico, che prevede la presenza di un solo organo

		(consiglio di amministrazione), al cui interno lo stesso nominerà un comitato di controllo sulla gestione (artt. 2380 e ss.).
Amministrazione della società	<p>L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.</p> <p>Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.</p>	<p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.</p> <p>Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea (art. 2380-bis).</p>
Organi delegati	<p>Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.</p>	<p>Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti (art. 2381, comma 2).</p>
Poteri e compiti degli organi delegati		<p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5).</p> <p>Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, comma 6)</p> <p>Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381,</p>

		comma 7).
Nomina degli amministratori	La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi , e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, comma 2).
Particolari requisiti richiesti per gli amministratori		Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività (art. 2387).
Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	Per la validità delle delibera-zioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2388, comma 1). Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto (art. 2388, comma 2). Il voto non può essere dato per rappresentanza (art. 2388, comma 3).
Diritto di recesso del socio	I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto, b) il cambiamento del tipo della società, c) il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in	Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

	<p>proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.</p>	<p>d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.</p> <p>Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.</p> <p>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.</p> <p>Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.</p> <p>È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo (art. 2437)</p>
<p>Composizione del collegio sindacale</p>	<p>Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.</p>	<p>- Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>- Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, individuate con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (art. 2397).</p>

<p>Cause di ineleggibilità o di decadenza</p>	<p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, b) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. <p>La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p>	<p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. <p>La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.</p> <p>Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art. 2399).</p>
<p>Durata in carica del collegio sindacale</p>	<p>I sindaci restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.</p>	<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400, comma 1).</p>
<p>Effetto della cessazione dalla carica di sindaco</p>		<p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1).</p>
<p>Riunioni e deliberazioni del Collegio</p>	<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.</p> <p>Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p> <p>Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5) dell'art. 2421 e sottoscritto dagli</p>	<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.</p> <p>Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.</p>

	<p>interventuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (art. 2404).</p>	<p>Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (art. 2404).</p>
Omissione degli amministratori	<p>Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.</p>	<p>In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406).</p>
Controllo contabile		<p>Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409-bis, comma 1).</p>
Bilancio d'esercizio – Approvazione da parte dell'assemblea		<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione (art. 2364, comma 2)</p>